

Ordinanza**dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente
la comunicazione dell'assenza di sorveglianza statale sulle imprese
di revisione di emittenti di prestiti in obbligazioni esteri
(Ordinanza sulla comunicazione ASR, OC-ASR)**

del 23 agosto 2017 (Stato 1° ottobre 2017)

L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR),

visto l'articolo 8 capoverso 5 della legge del 16 dicembre 2005¹ sui revisori (LSR),
ordina:

Art. 1 Principio

Per le società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni saranno o sono quotati in una borsa svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. b LSR) e la cui impresa di revisione non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un'autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale, secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera b LSR l'obbligo di abilitazione dell'impresa di revisione viene a cadere se l'assenza di sorveglianza statale è comunicata conformemente alla presente ordinanza.

Art. 2 Comunicazione dell'assenza di sorveglianza statale prima
della quotazione del prestito in obbligazioni

Se deve redigere o redige spontaneamente un prospetto di emissione, l'emittente di prestiti in obbligazioni di cui all'articolo 1 deve segnalare espressamente nel prospetto di emissione e in un eventuale riassunto, in un punto ben visibile e riconoscibile, che l'impresa di revisione dell'emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un'autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.

Art. 3 Comunicazione dell'assenza di sorveglianza statale durante
la quotazione del prestito in obbligazioni

Durante la quotazione dei prestiti in obbligazioni di cui all'articolo 1, la borsa svizzera segnala espressamente e in modo ben visibile sul suo sito Internet, per ciascun prestito in obbligazioni, che l'impresa di revisione dell'emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un'autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

RU 2017 4867

¹ RS 221.302

...²

Art. 5 Disposizioni transitorie

¹ L'articolo 3 si applica anche ai prestiti in obbligazioni già quotati su una borsa svizzera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

² La borsa svizzera provvede affinché, per ciascun prestito in obbligazioni quotato in essa, le informazioni corrispondenti siano comunicate sul suo sito Internet entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ Se, per prestiti in obbligazioni già quotati su una borsa svizzera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la borsa non riceve alcuna comunicazione da parte dell'emittente entro il termine da essa stabilito, si presume che l'impresa di revisione non sia sottoposta alla sorveglianza da parte di un'autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

² La mod. può essere consultata alla RU 2017 4867.